

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PREZIOSI, PARRI e POËT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1967

Inquadramento dei direttori di segreteria di prima classe del Consiglio di Stato (ex grado V del gruppo A) nel ruolo dei primi referendari (ex grado V del gruppo A)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 aprile 1964, n. 193, approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato in sede deliberante, contiene al secondo comma dell'articolo 49 una disposizione transitoria, la cui formulazione letteraria non ha trovato modo di essere applicata nello spirito con cui fu predisposta.

La disposizione in questione non era contemplata nel disegno di legge inviato dal Governo alla Camera dei deputati, ma vi fu inserita da questa con formulazione incompleta, dopo che il restante testo del disegno di legge era stato approvato dalla Commissione competente in sede deliberante. Successivamente la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, anch'essa in sede deliberante, notò tale lacuna, ma per non ritardare ulteriormente l'iter della legge, che il personale del Consiglio di Stato interessato da lungo tempo attendeva, per fruire dei notevoli benefici in essa previsti, si limitò a rilevarla, inserendo nel processo verbale della seduta, su iniziativa di uno dei suoi membri, quanto segue:

« Il personale cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 49 evidentemente è quello compreso tra i "componenti" del Consiglio di Stato sin dalle origini del Con-

senso e pertanto a *status* diverso dal restante personale contemplato dall'articolo stesso. Faccio questa osservazione, non tanto perchè intenda presentare un emendamento, quanto perchè essa rimanga a verbale, *ai fini di un'esatta interpretazione* dell'articolo di cui si discute ».

Ma questa osservazione non si è dimostrata sufficiente, nonostante siano trascorsi circa tre anni dall'entrata in vigore della legge, ad assicurare al personale interessato ed ivi contemplato, i benefici connessi al suo *status*.

Invero trattasi di personale compreso, sin dalle origini del Consiglio di Stato (vedansi, ad esempio, l'articolo 1 del regio decreto n. 3707 del 3 ottobre 1859 e tutti gli altri susseguiti, senza soluzione di continuità, fino all'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, *tuttora in vigore*) tra i componenti di quel Consesso (comprendenti anche il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il segretario generale, i primi referendari, i referendari), con la qualifica di « segretario di sezione », mutata in quella di « direttore di segreteria » dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42, « per accentuare la funzione direttiva »

(come si disse nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri allegata allo schema di decreto, decreto che per l'epoca in cui fu emanato ha forza di legge).

Il personale in questione è entrato nel Consiglio di Stato previo concorso per esami riservato a « laureati in giurisprudenza (con esclusione di lauree cosiddette equipollenti) appartenente all'Amministrazione dello Stato, del Senato e della Camera dei deputati, con grado non inferiore al IX », per essere inquadrato nel grado VIII e proseguire nella carriera fino al grado V. Da notare subito che nell'ordinamento gerarchico vigente al momento in cui tale personale entrò in servizio il grado V era anche il grado che rivestivano gli altri componenti del Consiglio di Stato con qualifica di primo referendario. Da notare anche che questi ultimi accedevano ed accedono tuttora al Consiglio di Stato mediante concorso per esami riservato al personale dell'Amministrazione dello Stato e dei due rami del Parlamento di grado non inferiore all'VIII, appartenente a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza; i cui requisiti di ammissione, quindi, sono pressochè uguali a quelli richiesti per il concorso a direttore di segreteria (già segretari di sezione).

Si rende pertanto necessaria una disposizione che assicuri al personale in questione lo stesso status di cui godono i restanti componenti del Consesso ed in particolare i primi referendari. Ciò anche in armonia con quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 100 della Costituzione, che demanda al legislatore ordinario di assicurare l'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dei « loro componenti » di fronte al Governo. (Il termine « componenti » — è bene sottolinearlo — è stato usato anche dal costituente nel suo significato tecnico-giuridico; basti pensare che il presidente della Commissione dei 75, che elaborò lo schema della Costituzione, era l'onorevole Ruini, cioè uno dei presidenti del Consiglio di Stato, e che tutte le leggi organiche del Consiglio stesso [ed allora anche della Corte dei conti] usano o usavano il termine « componenti » per indicare il personale ivi compreso, al quale successivamente qua

e là è stato dato l'appellativo di magistrati, ancorchè non svolgente funzioni giurisdizionali e ancorchè sprovvisto — in parte — di laurea in giurisprudenza).

I restanti componenti del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti, aventi qualifiche da presidente a referendario, già godono, entro certi limiti, di indipendenza, perchè ritenuti magistrati (nonostante molti di essi esercitino attività consultiva e di controllo e non giurisdizionale); i componenti del Consiglio di Stato in questione aventi qualifica di direttore di segreteria di prima classe non vi sono compresi. Fra l'altro essi sono il solo personale dell'Amministrazione dello Stato per cui sia richiesta rigorosamente la laurea in giurisprudenza a non fruire del trattamento economico spettante ai magistrati, eccetera, agli avvocati e procuratori dello Stato, ed agli aiuto e vice referendari della Corte dei conti (questi ultimi prima che venissero inquadrati, ope legis, tra i magistrati della Corte). A tal fine giova ricordare quanto leggesi nella relazione della 2ª Commissione permanente del Senato (n. 1345-A) a pagina 5, seconda colonna, al disegno di legge poi diventato legge 24 maggio 1951, n. 392: « Questa seconda parte del disegno di legge è destinata a trovare applicazione non solo all'autorità giudiziaria ordinaria, ma al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, ai quali non si sarebbe potuto evidentemente negare parità di trattamento, posto che, nell'ultimo comma dell'articolo 100 la Costituzione sancisce l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo, con evidente parallelismo rispetto ai magistrati ordinari ». (Conseguentemente parallelismo anche con i direttori di segreteria di prima classe componenti del Consiglio di Stato).

Ma non basta: alla Corte dei conti, con leggi 21 marzo 1953, n. 161 e 20 gennaio 1962, n. 1845, il predetto personale direttivo avente, ripetersi, qualifiche di aiuto e vice referendario (ex gradi IX, VIII e VII), ancorchè non compreso tra i componenti della Corte, fu inquadrato tra i referendari (Grado VI) e conseguentemente tra il personale godente l'appellativo di magistrati, con l'anzianità delle qualifiche di provenienza; vale a dire che oltre a transitare in questa

ultima categoria ottenne una o più promozioni di grado, sempre in virtù di quelle leggi.

Il presente disegno di legge mira anche a sanare questo divario sperequativo fra i due Istituti, disponendo che il superstite personale della categoria direttiva di cui alla disposizione transitoria del secondo comma dell'articolo 49 della legge n. 193, ricordato all'inizio, che ricopre l'ex grado V, sia inquadrato tra i primi referendari, in quanto anche costoro, secondo il precedente ordinamento, rivestivano il grado V.

Nè è ozioso ricordare che vario personale statale di grado V è stato nominato addirittura consigliere di Stato senza percorrere l'iter del referendariato, come pure alcuni appartenenti al personale in questione hanno conseguito la nomina a consigliere di Stato (a maggior ragione quindi sarebbe conforme all'interesse pubblico nominare *una tantum* al grado immediatamente inferiore a quello di consigliere personale particolarmente esperto); che vi sono casi di nomine a primo referendario ed a referendario prescindendo dal concorso, in virtù di disposizioni transitorie; che per la Corte dei conti la nomina dei consiglieri tra i provenienti dai funzionari statali di grado V è espressamente prevista dal secondo comma, seconda parte, dell'articolo 7 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni (disposizioni queste confermate legiti-

time costituzionalmente dalla sentenza n. 1 del 1967 della Corte costituzionale, nella quale si è fatto notare anche che mentre la nomina dei magistrati per concorso « non è di per sé una norma di garanzia di indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene di idoneità a ricoprire l'ufficio... », dall'altra « questo sistema riguarda soltanto la magistratura ordinaria » e che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato « sono da considerare a parte tra le giurisdizioni speciali, come si ricava dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, la quale, disponendo la revisione degli organi speciali di giurisdizione, ne esclude le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti »).

Da notare, infine, che il provvedimento legislativo che si propone, mentre mira a rendere giustizia e ad integrare la lacuna della legge n. 193 del 1964 (che ha arrecato notevoli vantaggi a tutto il personale fuorchè a quello in questione) apporta tra i primi referendari esperienze maturate durante oltre 35 anni di servizio al Consiglio di Stato (tanti ne annovera il personale in questione), di provata cultura e preparazione specifica sia per il possesso della laurea in giurisprudenza sia per aver superato più concorsi per esami; d'altra parte non aggrava il bilancio, dato l'esiguo divario tra le competenze spettanti al personale che si vuole inquadrare nelle corrispondenti qualifiche e quello che andrebbe a godere con l'inquadramento.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

I direttori di segreteria di prima classe del Consiglio di Stato (ex grado V, gruppo A) di cui al secondo comma dell'articolo 49 della legge 10 aprile 1965, n. 193, sono inquadrati tra i primi referendari (ex grado V, gruppo A), conservando a tutti gli effetti la anzianità della qualifica di provenienza.